



ALLEGATO D

CAPITOLATO SPECIALE **NORME AMMINISTRATIVE**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. OGGETTO:

36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI AUTOMAZIONE VARCHI STRADALI PRESSO IL CENTRO SPEDIZIONIERI DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA"

CIG: A03CF975DD CUP: E34E21050750004

Codice Procedura GPA: ZAIPA###0004

Art. 1 Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARATI DI AUTOMAZIONE VARCHI STRADALI PRESSO IL CENTRO SPEDIZIONIERI DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA".

L'appalto comprende le seguenti attività:

- la fornitura degli apparati atti a consentire il controllo dei flussi, il software di gestione dei gate, il software di base e le attività necessarie alla messa in opera degli apparati per l'automazione del controllo dei flussi sulla infrastruttura di varco esistente;
- i servizi di avvio consistenti in tutte le necessarie attività di installazione, configurazione e personalizzazione necessarie a garantire la funzionalità degli impianti, compresa l'attività di porting delle autorizzazioni caricate nell'attuale sistema di controllo al nuovo sistema;
- la manutenzione e assistenza di tutte le componenti hardware e software con copertura, a far data dal collaudo finale con esito positivo, per l'anno in garanzia più ulteriori tre anni.

Si rimanda, per una più dettagliata descrizione delle prestazioni e specifiche tecniche relative al presente appalto, a quanto previsto nel capitolato tecnico, costituente parte integrante ed essenziale della lex specialis di gara.

Art. 2 Durata contrattuale

Il tempo utile per ultimare la fornitura, posa in opera e tutte le attività propedeutiche al completamento di quanto descritto nel Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara è fissato in massimo 150 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio della fornitura, così come attestata da apposito verbale redatto dal DEC in contradditorio con l'appaltatore e sottoscritto per approvazione dal Responsabile unico del progetto (RUP).

Farà comunque fede la tempistica indicata dall'impresa aggiudicatrice in fase di offerta.

Il termine di cui sopra comprende tutte le attività di rimozione e smaltimento degli apparati esistenti e della successiva installazione, configurazione e personalizzazione del nuovo sistema.

Rimangono, quindi, escluse dal computo dei giorni di cui sopra, le attività di manutenzione e assistenza di tutte le componenti hardware e software con copertura, a far data dalla verifica di conformità con esito positivo, per l'anno in garanzia più ulteriori tre anni.

1



























Art. 3 Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo da corrispondere alla ditta aggiudicataria della fornitura, per l'intera durata della stessa comprensiva del periodo di manutenzione e assistenza post collaudo, sarà quello risultante dall'offerta economica presentata dall'operatore economico aggiudicatario, secondo l'Allegato H.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per la fornitura ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della stessa.

Art. 4

Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. a) dell'Allegato I.2 al Codice, Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) non potrà svolgere anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto, trattandosi di prestazioni di importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

Il Consorzio ZAI, pertanto, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal DEC per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il Committente si riserva, per motivate ragioni, di dare avvio anticipato alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione anticipata delle prestazioni è sempre disposta nelle more della stipula del contratto nelle ipotesi di cui al richiamato comma 9.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 7 Modifiche e varianti

Sono ammesse le modifiche del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del Codice, per la sopravvenuta necessità di forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

Sono, altresì, ammesse, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del Codice, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli objettivi dell'intervento, nonché in caso di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

2



























Al verificarsi delle condizioni di cui alle suddette ipotesi (art. 120 comma 1 lett. b) e c) del Codice), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dalle suindicate fattispecie, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) la soglia fissata all'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto.

Inoltre, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali, così come previsto dall'art. 120 commi 5 e 7 del Codice.

Infine, ai sensi dell'art, 120 comma 9 del Codice, il Consorzio ZAI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'entità della fornitura, indicata nel bando di gara, ha, pertanto, per l'ente valore indicativo.

Art. 8

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti previsti a copertura del servizio;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 9 Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché delle eventuali leggi di settore e delle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità, da effettuarsi da parte del DEC, deve essere completata non oltre 60 (Sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina prevista all'art. 116 del Codice e agli artt. 36 e 37 dell'allegato II.14 al Codice.

Art. 10

3



























Livelli della fornitura, inadempimenti e penalità

Il presente articolo illustra i livelli della fornitura attesi per la corretta esecuzione dell'appalto.

Nello specifico, si applicano i seguenti SLA contrattuali:

- Rispetto dei tempi di consegna contrattuali (SLA01);
- Conformità degli apparati e servizi rispetto alle previsioni contrattuali (SLA02);
- Densità di difetti in esercizio (SLA03);
- Tempi di risoluzione degli interventi in manutenzione (SLA04).

Si applica quanto previsto ai punti 4) -4.1) -4.2) -4.3) -4.4) del Capitolato tecnico.

Gli importi delle penalità, calcolati come sopra specificato, non potranno superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al RUP, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11 Risoluzione

Il Consorzio ZAI può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate.


In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Consorzio ZAI, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- applicazioni delle penali di cui al precedente art. 10, in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario:
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, il

4





























Consorzio ZAI potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12 Recesso

Il Consorzio ZAI si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 13 Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (Trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, da emettersi in un'unica soluzione a esperimento, con esito favorevole, della verifica di conformità di cui al precedente art. 9. Dall'importo sarà detratto quanto corrisposto all'appaltatore a titolo di anticipazione sul prezzo del contratto, come previsto al successivo art. 15.

Le fatture dovranno essere emesse tramite piattaforma SDI e trasmesse al seguente codice univoco ufficio: SUBM70N.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14 Revisione prezzi della fornitura

Trattandosi di fornitura non continuativa e/o periodica, il cui scopo si esaurisce con la consegna dei prodotti e la loro installazione nel termine previsto all'art. 2 del presente Capitolato, non è prevista l'applicazione della revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo

5



























sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Consorzio ZAI.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 16 Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del Codice. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si fa espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 117 comma 2 del Codice per ribassi superiori al 10% e al 20%, può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale massima complessiva pari al 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possegga le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale) - Riduzione 5%;

- UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) - Riduzione 5%.

Art. 17 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 18 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lqs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Il versamento di detta imposta dovrà avvenire secondo le modalità definite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023 "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto" e dalla successiva Risoluzione della stessa AE n. 37/E recante

6



























"Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto"

L'appaltatore dovrà, quindi, provvedere al versamento tramite modello F24 ELIDE, inviando successivamente all'Ufficio gare/contratti del consorzio ZAI la ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta secondo la suddetta modalità.

Art. 19

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 21 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023, sarà esclusivamente competente il giudice ordinario presso il Foro di Verona. Non è previsto il ricorso all'arbitrato.

Art. 22

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento del Consorzio ZAI Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Consorzio ZAI" (approvato dal consiglio direttivo con Delibera n. 044 in data 25/02/2016 e liberamente accessibile all'indirizzo web: https://quadranteeuropa.it/it/disposizioni-generali/), che l'impresa ha dichiarato di aver visionato ed accettato mediante sottoscrizione dell'Allegato "F" presentato in gara, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi).

7



























Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice di comportamento".

Art. 23 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24 Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è il Consorzio ZAI ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: consorzio.zai@pec.gevr.it - tel. 045 8622060 - mail: consorzio.zai@gevr.it - Fax 045 8622219;
- il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Ferrari Stefano. Email di contatto: consorzio.zai@gevr.it:
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Consorzio ZAI implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa:
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Prot. 375G 23 del ... 1.8 D.I.C. 2023

Letto e sottoscritto digitalmente L'Impresa

Nicola Boaret

Il Legale rappresentante

......





















